

Allegato a)

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL CANONE UNICO PATRIMONIALE

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
<p data-bbox="341 533 547 600" style="text-align: center;">Art. 28 ACCERTAMENTO</p> <p data-bbox="300 640 592 674" style="text-align: center;"><b>Formulazione originaria</b></p> <p data-bbox="150 703 743 842">1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.</p> <p data-bbox="150 846 743 1021">2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.</p> <p data-bbox="150 1025 743 1413">3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p data-bbox="150 1417 743 1518">4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689</p> <p data-bbox="150 1523 743 1805">5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.</p> <p data-bbox="150 1809 743 1984">6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p> <p data-bbox="150 1989 743 2056">7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento</p>	<p data-bbox="959 533 1165 600" style="text-align: center;">Art. 28 ACCERTAMENTO</p> <p data-bbox="933 640 1190 674" style="text-align: center;"><b>Nuova formulazione</b></p> <p data-bbox="767 703 1361 842">1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi.</p> <p data-bbox="767 846 1361 1021">2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato <del>fino</del> al 50 per cento, per quanto previsto dall'art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020.</p> <p data-bbox="767 1025 1361 1413">3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare <del>del canone dovuto o</del> dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p data-bbox="767 1417 1361 1525"><del>4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.</del></p> <p data-bbox="767 1529 1361 1812">5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.</p> <p data-bbox="767 1816 1361 1991">6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p> <p data-bbox="767 1995 1361 2063">7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento</p>

procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

##### Art. 41

#### MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

##### **Formulazione originaria**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 150% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

#### CAPO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

##### Art. 41

#### MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

##### **Nuova Formulazione**

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente, fermo restando l'applicazione degli art. 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.**

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE-

Art. 59

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA  
TARIFFA DEL CANONE

**Formulazione originaria**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - b) durata dell'occupazione;
  - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE-

Art. 59

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA  
TARIFFA DEL CANONE

**Nuova formulazione con l' inserimento della  
lettera e) al comma 2**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - b) durata dell'occupazione;
  - c) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
  - e) suddivisione del territorio in due macro – aree, con applicazione della tariffa – categoria 2 - per la parte del territorio che coincide con la zona montana, così come individuata dalla Unione montana del Bassanese, e della tariffa – categoria 1 - per tutto il restante territorio comunale.**
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE-  
Art. 61  
MODALITA' D'APPLICAZIONE DEL CANONE

**Formulazione originaria**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare annualmente e/o dell'atto di concessione, in base all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1.50 .

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE  
PUBBLICHE-  
Art. 61  
MODALITA' D'APPLICAZIONE DEL CANONE

**Nuova formulazione**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, **il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della**

<p>In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 65 AGEVOLAZIONI</p> <p style="text-align: center;"><b>Formulazione originaria</b></p> <p>1. Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;</li> <li>b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;</li> <li>c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta, a partire dal 31esimo giorno, del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, viene utilizzato il criterio della frequenza di occupazione sulla medesima area del territorio comunale con frequenza di almeno due volte all'anno</li> <li>d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti</li> </ul>	<p><b>concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1.50, cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n. 160 e successive modifiche.</b> In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. <del>Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.</del> Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente <b>ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.</b></p> <p>Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 65 AGEVOLAZIONI</p> <p style="text-align: center;"><b>Nuova formulazione con l' inserimento del comma 2</b></p> <p>1. Le tariffe del canone sono ridotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento;</li> <li>b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;</li> <li>c) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta, a partire dal 31esimo giorno, del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, viene utilizzato il criterio della frequenza di occupazione sulla medesima area del territorio comunale con frequenza di almeno due volte all'anno</li> <li>d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti</li> </ul>
--	---

<p>dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'70 per cento;</p> <p>e) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.</p> <p>f) Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 80 per cento della tariffa.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.</p> <p>3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse generale.</p>	<p>dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'70 per cento;</p> <p>e) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.</p> <p>f) Per le occupazioni del suolo comunale riguardanti manifestazioni culturali e sportive, qualora l'occupazione sia effettuata per fini non economici, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate con l'abbattimento del 80 per cento della tariffa.</p> <p><b>2. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:</b></p> <p><b>a) Per le occupazioni di suolo pubblico, e quello ad esso equiparato, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;</b></p> <p><b>b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.</b></p> <p>3. Le riduzioni di cui ai comma 1 e 2 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.</p> <p>4. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere riduzioni del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse generale.</p>
<p>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 66 ESENZIONI</p> <p><b>Formulazione originaria</b></p> <p>1 Sono esenti dal canone, qualora autorizzate e autorizzabili:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;</p>	<p>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 66 ESENZIONI</p> <p><b>Nuova Formulazione con l' inserimento delle lettere r), s) e t) al comma 1</b></p> <p>1 Sono esenti dal canone, qualora autorizzate e autorizzabili:</p> <p>a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca</p>

<p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>d) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>e) Le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche purché l'area occupata non ecceda 10 mq;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;</p> <p>i) le occupazioni realizzate per iniziative ed eventi culturali e sportivi patrocinati dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;</p> <p>j) passi carrabili</p> <p>k) tende esclusivamente retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;</p> <p>l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale, che non impediscano il normale passaggio su suolo pubblico, o rastrelliere al servizio del cittadino e purché non costituiscano delimitazione di aree già soggette a tassazione;</p> <p>n) le occupazioni che non si protraggono complessivamente nell'arco di una giornata per più di 2 ore;</p> <p>o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>p) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;</p> <p>q) Ulteriori fattispecie espressamente indicate in</p>	<p>scientifico;</p> <p>b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;</p> <p>c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;</p> <p>d) le occupazioni di aree cimiteriali;</p> <p>e) Le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche purché l'area occupata non ecceda 10 mq;</p> <p>f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;</p> <p>g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;</p> <p>h) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;</p> <p>i) le occupazioni realizzate per iniziative ed eventi culturali e sportivi patrocinati dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;</p> <p>j) passi carrabili</p> <p>k) tende esclusivamente retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;</p> <p>l) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;</p> <p>m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale, che non impediscano il normale passaggio su suolo pubblico, o rastrelliere al servizio del cittadino e purché non costituiscano delimitazione di aree già soggette a tassazione;</p> <p>n) le occupazioni che non si protraggono complessivamente nell'arco di una giornata per più di 2 ore;</p> <p>o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;</p> <p>p) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;</p>
---	---

<p>altri regolamenti comunali o dalla normativa sovracomunale vigente.</p> <p>2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere l'esenzione del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse pubblico o in caso di particolari emergenze.</p>	<p>q) Ulteriori fattispecie espressamente indicate in altri regolamenti comunali o dalla normativa sovracomunale vigente;</p> <p><b>r)le occupazioni, preventivamente autorizzate, realizzate mediante l'installazione di specchio parabolico su suolo pubblico e quello ad esso equiparato, per accesso/uscita dalla proprietà privata;</b></p> <p><b>s)le occupazioni effettuate, direttamente o tramite terzi, dalle aziende di erogazione di servizi pubblici delle quali il Comune è socio;</b></p> <p><b>t)le occupazione necessarie per l'esecuzione della manutenzione dei canali irrigui rientranti nella rete di competenza del Consorzio di Bonifica.</b></p> <p>2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può concedere l'esenzione del canone per particolari occupazioni con finalità di interesse pubblico o in caso di particolari emergenze.</p>
<p>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 67 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI</p>	<p>CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 67 VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI</p>
<p><b>Formulazione originaria</b></p>	<p><b>Nuova Formulazione</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.</li> <li>2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.</li> <li>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.</li> <li>4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità e previste e indicate dall'Ente e dagli uffici competenti.</li> <li>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.</li> <li>6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.</li> <li>2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito <del>entro 30 giorni dal</del> <b>all'atto del</b> rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.</li> <li>3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.</li> <li>4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità e previste e indicate dall'Ente e dagli uffici competenti.</li> <li>5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.</li> <li>6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere</li> </ol>

<p>differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 71 SANZIONI</p> <p style="text-align: center;"><b>Formulazione originaria</b></p> <p>1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.</p> <p>2. Per le occupazioni abusive e/o difformi si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.</p> <p>3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.</p> <p>4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 69 del presente Regolamento.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p>	<p>differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE- Art. 71 SANZIONI</p> <p style="text-align: center;"><b>Nuova Formulazione con l'inserimento del comma 6</b></p> <p>1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.</p> <p>2. Per le occupazioni abusive e/o difformi si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.</p> <p><del>3. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.</del></p> <p>4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 69 del presente Regolamento.</p> <p>5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.</p> <p><b>6. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.</b></p>

